



**CITTA' DI TRAVAGLIATO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175  
Sito internet: [www.comune.travagliato.bs.it](http://www.comune.travagliato.bs.it)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it)

**DELIBERA NUMERO 47 DEL 19/12/2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**Oggetto: IMU 2024: CONFERMA ALIQUOTE, ESENZIONI E SCADENZE.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		SILINI CLAUDIA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		ORLANDI FRANCESCA		X
TIRONI SIMONA		X	MERLINI TIZIANA	X	
SANTI FAUSTO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		VERZELETTI STEFANO		X
COLOSIO LUCA PIETRO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
MACULOTTI PATRIZIA	X		BONASSI LORENZO CARLO	X	
BOSIS PAMELA	X		ZINI FRANCESCA		X
COMINARDI MASSIMO	X				
<b>Totali</b>				<b>13</b>	<b>4</b>

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmen Modafferi**, la quale, letta la trascrizione della registrazione, dà atto dell'insussistenza di fatti e circostanze che non emergano dalla trascrizione medesima.

## **CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2023 PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: IMU 2024: CONFERMA ALIQUOTE, ESENZIONI E SCADENZE**

**Sindaco:** il punto numero 5 IMU 2024 conferma aliquota esenzioni e scadenze. Assessore Chiaraschi.

**Assessore Chiaraschi:** Sì con questa delibera confermiamo per il 2024, per l'ottavo anno, le stesse aliquote e le esenzioni che avevamo già confermato, quindi le aliquote da applicare all'imposta monetale sono le seguenti per le abitazioni principali da A2 a A7 e relative pertinenze ad esenzione totale; le abitazioni principali quelle di maggior pregio A1, A8, A9 e le relative pertinenze, il 6%; gli immobili non produttivi di reddito fondiario il 10,6%; immobili posseduti dai soggetti passivi di imposta di reddito sulle società 20,6; immobili locati 20,6; immobili locati a canone concordato idem; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita quindi le merci per le imprese costruttrici esenti; fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltori, 1%; fabbricati di categoria di 10,6; aree fabbricabili idem; terreni agricoli 8,6; altri fabbricati 10,6. Confermiamo per l'annualità 2024 l'importo di 200 € della detrazione prevista per l'abitazione principale, quelle classificate nelle categorie superiori da A1, A8, A9, diamo atto che le scadenze di pagamento del tributo sono 16 giugno prima rata o unico versamento, 16 dicembre e seconda e ultima rata.

**Sindaco:** Grazie. Domande o interventi? No? Consigliere Alessi, prego.

**Consigliere Alessi:** Per confermare che su questo tipo di indicazioni noi ci asteniamo, visto che in realtà è una posizione che, anche a livello di tassazione, non si modifica da tempo e la posizione anche per l'incidenza che ha sul bilancio, ci asteniamo.

**Sindaco:** Nel senso che vorreste aumentarla? Sembrava incompleta ...

**Consigliere Alessi:** Nel senso che in alcuni casi andrebbe fatto un ragionamento, andando un po' più nel dettaglio e ovviamente in alcuni casi si potrebbe forse anche intervenire in riduzione.

**Sindaco:** Ah ok, voi vorreste ridurla.

**Consigliere Alessi:** In alcuni casi può essere fattibile ma se ne discutiamo così d'ambì ... mentre invece si potrebbe approfondire il ragionamento in altre sedi.

**Sindaco:** Si faremo in altre sedi. Bene allora mettiamo in votazione la proposta numero 5 IMU 2024 conferma aliquote esenzioni e scadenze, come giustamente ricordava l'Assessore al Bilancio Lucia Chiaraschi, confermiamo anche per quest'anno poi chi vorrà calare noi confermiamo, non abbiamo mai aumentato fino ad oggi e non abbiamo intenzione di aumentare, di questo siamo molto orgogliosi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

**Attestato** che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

**Vista** la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

**Visto** l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

**Visti**, in particolare, i seguenti commi per i comuni:

- n. 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- n. 744 che ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 ‰ - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e 749 che fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;
- n. 750, 751 e 752 che indicano le aliquote IMU per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI;
- n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- n. 760 che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998 a condizione che il contratto di locazione sia completo dell'allegato C "attestazione di rispondenza ex D.M. del 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze in forza dell'accordo regionale di giugno 2018;
- n. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- n. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della L. 147/2013;

**Vista** la L. 178/2020 Legge di Bilancio 2021, art. 1 che, ai seguenti commi, recita:

c. 48: A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà [...];

**Vista** la sentenza della corte costituzionale n. 209/2022 secondo la quale i coniugi che risiedono in due diverse unità immobiliari adibite ad abitazione principale potranno usufruire entrambi dell'esenzione dal pagamento dall'imposta;

**Atteso** che il comma 756 della citata L. 160/2019, recita che «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

**Verificato** che la L. 170/2023 del 27 novembre 2023, conversione in legge, con modificazioni, del D.L.132/2023 del 29 settembre 2023 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, all'art. 6-ter c. 1 (proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali), recita:

*“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, dell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre*

2019, n. 160, e dell'esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."

**Verificato** dunque, che i comuni che intendono deliberare le aliquote IMU 2024 entro il mese di dicembre, continuano ad applicare i margini di scelta dettati dai commi da 748 a 755 e a redigere la delibera con le consuete modalità;

**Ricordato** che in merito all'invio della delibera e alla sua pubblicazione occorre seguire le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, la cui decorrenza è stata fissata nell'anno di imposta 2022, così come specificato con risoluzione del Mef n. 7/df del 21/09/2021;

**Visto** il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria", approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 29/04/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

**Atteso** che si procede con la conferma delle aliquote IMU 2023 anche per l'anno 2024, secondo lo schema definito nel successivo deliberato;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/07/2021;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (*Alessi, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

## DELIBERA

1 - di confermare, per l'annualità 2024, le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰ (6 per mille)
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,6 ‰ (10,6 per mille)

Immobili locati	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Immobili locati a canone concordato (L. 431/1998 – con attestazione di cui all'allegato C -vedi le premesse-)	10,6 ‰ (10,6 per mille) con abbattimento del 25% della base imponibile
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1 ‰ (1 per mille)
Fabbricati cat. D	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Aree fabbricabili	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Terreni agricoli	8,6 ‰ (8,6 per mille)
Altri fabbricati	10,6 ‰ (10,6 per mille)

2 - di confermare, per l'annualità 2024 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3 – di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

- 16 giugno (prima rata o unico versamento)
- 16 dicembre (seconda e ultima rata)

Poiché qualora i giorni su indicati cadono di sabato o domenica la scadenza slitta al lunedì successivo, per il 2024 la scadenza di giugno slitta al 17;

4 - di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (*Alessi, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmen Modafferi

*Verbale firmato digitalmente*

---